



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 09/11/2021

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 17/10/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/11/2018, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso a titolo di commissioni finanziarie della somma, calcolata secondo il criterio proporzionale lineare, di € 251,28 o, in subordine, di quella calcolata secondo il criterio della curva degli interessi;
- gli interessi legali dalla data del reclamo;
- le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00, e le spese di procedura per € 20,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'irricevibilità del ricorso perché il reclamo che l'ha preceduto è stato presentato in difetto di idonea procura, non essendo stata autenticata la firma del ricorrente. Cita a supporto, da ultimo, la decisione n. 19445/20 del Collegio di Napoli;
- la natura up front delle commissioni finanziarie, descritte in modo trasparente al punto 3.1 del Modulo SECCI e corrispondenti ai "compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva"; precisa che le suddette commissioni non sono mai rientrate nella propria disponibilità in quanto sono state integralmente corrisposte all'agente/mediatore;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che l'onere restitutorio relativo alle commissioni oggetto del contendere è riferibile ai "nuovi contratti" e ai "finanziamenti in essere", dovendosi escludere invece i rapporti già estinti in epoca antecedente alla comunicazione di Banca d'Italia del 04/12/2019, quale il finanziamento oggetto di ricorso;
- l'inapplicabilità dei principi affermati dalla Corte di Giustizia con la sentenza Lexitor;
- l'assenza di ulteriori costi addebitati al cliente;

Chiede pertanto all'Arbitro di respingere ogni pretesa contenuta nel ricorso.

## DIRITTO

Preliminarmente va esaminata l'eccezione dell'intermediario di irricevibilità del ricorso in quanto il reclamo che l'ha preceduto sarebbe stato presentato in difetto di idonea procura. L'eccezione non ha pregio essendo in atti copia della procura allegata al reclamo, sottoscritta dalla cliente e priva dell'autenticazione della firma da parte del difensore. Come costantemente statuito da questo arbitro (ex multis, Collegio di Bari, nn. 11888/2019 e 7080/2018), le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" non prescrivono peculiari formalità ai fini della presentazione del reclamo e, per ciò che ci interessa, non dispongono l'autenticazione della procura conferita dal cliente-ricorrente al professionista che lo rappresenti. A ciò si aggiunga, poi, che nella risposta al reclamo la resistente si è difesa nel merito non eccependo il difetto di procura.

Tanto premesso, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Nel caso di specie, il contratto di finanziamento è stato stipulato il 17 ottobre 2016, prima dell'entrata in vigore (25.7.2021), della legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, il cui art. 11-octies ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB, stabilendo che "il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte" (co. 1, lett. c).

Il secondo comma del menzionato art. 11-octies dispone, inoltre, che "l'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".



A seguito del ricordato intervento legislativo, si è pronunciato il Collegio di Coordinamento (dec. n. 21676/21), stabilendo che “in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.

Premesso quanto sopra, il Collegio, richiamando il proprio orientamento, accerta la natura recurring delle commissioni finanziarie, in quanto nella descrizione vengono ricomprese attività, qual è quella relativa alla gestione del trattamento dei dati personali e alla archiviazione dei documenti, chiaramente riferibili alla fase esecutiva del rapporto (cfr. Collegio di Bari, n. 9544/2020). Infatti, anche nell’ipotesi, come quella di specie, in cui l’intero costo risulti riferito a una soltanto delle prestazioni (di natura upfront), relativa ai compensi fissi per l’attività di promozione e collocamento della rete distributiva, l’ambiguità, contraddittorietà e opacità della descrizione inducono a qualificare la clausola in questione di natura recurring (cfr., ex multis, Collegio di Torino, nn. 21364/2019 e 23708/2019).

In linea, dunque, con il richiamato orientamento, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

rate totali		96		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Criterio contrattuale	Rimborsi effettuati	Residuo
rate pagate	24	rate residue	72						
Oneri sostenuti									
<i>commissioni finanziarie</i>				recurring pro rata temporis	335,04	251,28			251,28
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
<i>Rimborso non espressamente ricondotto a una specifica voce commissionale</i>									0,00
<b>Totale</b>									<b>251</b>
							Interessi legali	si	

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

#### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 251,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI